



ALPE ADRIA IMPRESE

- CASARTIGIANI -

SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

Lunedì 14 novembre 2022
anno diciottesimo – n. 95

Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi


Sede legale e amministrativa:

31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15
Tel. : 0422 815 544
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263
e-mail: info@alpeadriaimprese.it
Sito ufficiale: www.alpeadriaimprese.it



Sedi operative e recapiti:



31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)
Via Riviera Scarpa, 51/E

31020 San Vendemiano (TV)
Via Friuli, n.9/A

31048 San Biagio di Callalta (TV)
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)
Via della Resistenza, n.38/A

31100 Treviso (Zona Fiera)
Viale IV Novembre, 113

NUMERO DI TELEFONO:

0422 815 544

NUMERO DI FAX:

0422 710 484

INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:

info@alpeadriaimprese.it

SITO INTERNET:

www.alpeadriaimprese.it

... [sequici su facebook](#)



Periodico online di informazione economica e sindacale, di attualità e cultura locale edito da: A.A.I. – Associazione Artigianato e Piccole Medie Imprese, in sigla Alpe Adria Imprese, Acronimo AAI, C.F. 94057310263, via degli Alpini, 15, Oderzo (TV) – iscrizione Tribunale di Treviso n° 198/2012 del 05/11/2012 – Direttore Responsabile: Tiziano Gava

AAI

ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|---|---|
| <p>Spese di sponsorizzazione</p> <p><i>Ordinanza Corte di Cassazione 12.9.2022, n. 26733</i></p> | <p>Le spese di sponsorizzazione sono deducibili ex art. 108, comma 2, TUIR se di importo inferiore a € 200.000 annui, come stabilito dall'art. 90 comma 8, D.Lgs. n. 289/2002. Le stesse "sono assistite da una «presunzione legale assoluta» circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza" a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto sponsorizzato sia una "compagine sportiva dilettantistica"; • sia rispettato il suddetto limite di spesa; • la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. |
| <p>Crediti d'imposta energetici</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 6.10.2022</i></p> | <p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che ha "aggiornato" il modello, da presentare in via telematica all'Agenzia entro il 22.3.2023, utilizzabile per la cessione dei crediti d'imposta (in alternativa alla compensazione nel mod. F24) riconosciuti per il terzo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore e non energivore/gasivore e non gasivore in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica/gas naturale.</p> |
| <p>Credito d'imposta spese attività fisica adattata</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 11.10.2022</i></p> | <p>È stato pubblicato il Provvedimento che individua le modalità ed i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per fruire di attività fisica adattata (AFA). La domanda va presentata in via telematica all'Agenzia, utilizzando l'apposito modello, nel periodo 15.2 - 15.3.2023.</p> |
| <p>Trasporti di beni In importazione</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 14.10.2022, n. 514</i></p> | <p>In linea generale, il regime di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 3, DPR n. 633/72 non è più applicabile (dal 2022) alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare i beni all'estero dall'esportatore/importatore/destinatario dei beni stessi, affida ad un vettore terzo (subvezione).</p> |

COMMENTI

LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: COSA FARE ENTRO IL 31.12.2022

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in "sostituzione" del maxi/iper ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0", dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Considerato che:

- relativamente ai beni "generici", ossia diversi da quelli "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), l'agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati

fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l’effettuazione dell’investimento entro il 30.6.2023;

- relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’agevolazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di “prenotazione” entro il 31.12.2025), è scalettata con l’applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti;

va valutata l’opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

Per individuare il **periodo di effettuazione dell’investimento** e pertanto la spettanza dell’agevolazione/misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al **principio di competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di *“acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”*, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

- per i beni in leasing rileva:
 - la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario; ovvero
 - qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Non assume rilevanza la data del riscatto;

- per i **beni realizzati in economia** vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- se l’investimento è realizzato mediante un **contratto di appalto a terzi**, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
 - alla data di ultimazione dei lavori;
 - in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera/porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale/ultrannuale del contratto.

CREDITO D’IMPOSTA BENI GENERICI - IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi “generici”**, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese/lavoratori autonomi**:

- fino al 31.12.2022; ovvero
- **fino al 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La misura dell’agevolazione in esame risulta così individuata.

| Beni materiali e immateriali “generici” nuovi | |
|--|---|
| Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055 |

| | |
|--|---|
| 10% | |
| 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile | 6% |
| limite massimo costi ammissibili • € 2.000.000 beni materiali • € 1.000.000 beni immateriali | limite massimo costi ammissibili • € 2.000.000 beni materiali • € 1.000.000 beni immateriali |



Per i beni in esame, quindi, **l'agevolazione si esaurisce** (salvo proroghe future) con riferimento agli **investimenti effettuati entro il 31.12.2022/“prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023.**

CREDITO D'IMPOSTA BENI “INDUSTRIA 4.0” - IMPRESE

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni “**Industria 4.0**” spetta esclusivamente alle imprese.

Beni materiali

Con riferimento ai **beni materiali nuovi “Industria 4.0”** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

| Importo investimento | Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | | |
|--|--|---|---|
| | Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis |
| Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% (*) |
| | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |

(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla **realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 5% del costo;
- fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

Beni immateriali

Relativamente ai **beni immateriali nuovi “Industria 4.0”** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell'art. 1, Legge n. 178/2020 nonché dall'art. 21, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, la misura del credito d'imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

| Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 comma 1058 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1058 e art. 21, DL 50/22 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 | Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis | Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter |
| 20% | 50% | 20% | 15% | 10% |
| limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le fatture/documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento**. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo/interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda *"univocamente i beni oggetto dell'investimento"*.

Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture/documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare/regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per **tutte le tipologie di investimenti** (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, **la documentazione** attestante:

- l'effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** è necessario:

- disporre di una **perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale/agrotecnico laureato/perito agrario laureato) ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ex DPR n. 445/2000;
- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero *"di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"*.

L'invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti ad apposito indirizzo



La **mancata comunicazione** al MISE **non pregiudica** comunque la spettanza dell'agevolazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24.

Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l'utilizzo va effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dall'anno di entrata in funzione/interconnessione.

Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

SCADENZARIO FISCALE Mese di Novembre

Martedì 15 novembre 2022

| | |
|--|---|
| RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.7.2020 | Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2020 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). |
| RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2021 | Versamento della seconda dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2021 prevista dalla Finanziaria 2021 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). |
| RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2022 | Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata/unica soluzione dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2022 come previsto dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). |

Mercoledì 16 novembre 2022

| | |
|--|--|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE | <ul style="list-style-type: none">• Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;• liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |

| | |
|--|--|
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI | Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
| INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO | Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022. |
| INPS CONTRIBUTI IVS | Versamento della terza rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti - artigiani. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
| INPS DIPENDENTI | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre. |
| INPS AGRICOLTURA | Versamento della terza rata 2022 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |

Lunedì 21 novembre 2022

| | |
|--|---|
| ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre. |
| CONTRIBUTO EXTRA IMPRESE RISTORAZIONE | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione per il riconoscimento del contributo aggiuntivo a favore di ristoranti/catering/bar già beneficiari del contributo previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis". |

Venerdì 25 novembre 2022

| | |
|--|--|
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021 e il "nuovo" termine di presentazione ripristinato in sede di conversione dal c.d. "Decreto Semplificazioni". |
|--|--|

Lunedì 28 novembre 2022

| | |
|---|---|
| REVOCA RIVALUTAZIONE/RIALLINEAMENTO ATTIVITÀ IMMATERIALI | Presentazione del mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, integrativo ai fini della revoca della rivalutazione/riallineamento delle attività immateriali (marchi, avviamento, ecc.) di cui all'art. 110, DL n. 104/2020. |
|---|---|

Mercoledì 30 novembre 2022

| | |
|--|--|
| ACCONTI MOD. 730/2022 | Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2022 (seconda o unica rata). |
| MOD. REDDITI 2022 | Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2022, relativo al 2021, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| MOD. IRAP 2022 | Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2022, relativo al 2021, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| MOD. CNM | Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2021, da parte della società consolidante. |
| REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2022-2024 | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2022 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2022 – 2024, non potendo indicare l'opzione nel quadro OP del mod. REDDITI. |
| IRAP OPZIONE 2022-2024 | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2022 (fino al 30.11), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, a decorrere dal 2022, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2022 – 2024), non potendo indicare l'opzione nel quadro IS del mod. IRAP. |
| ACCONTI IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP | Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP 2022 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| ACCONTI CEDOLARE SECCA | Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2022. |
| ACCONTI CONTRIBUTI IVS | Versamento della seconda rata dell'acconto 2022 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani. |
| ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA | Versamento della seconda rata dell'acconto 2022 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale. |
| INPS DIPENDENTI | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
| IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE | Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di luglio/agosto/settembre (soggetti mensili); • al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. |

| | |
|--|--|
| <p align="center">CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</p> | <p>Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.</p> |
| <p align="center">IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</p> | <p>Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti/fuori campo IVA) nel terzo trimestre. Se l’importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30.11).</p> |
| <p align="center">IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</p> | <p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p> |
| <p align="center">DICHIARAZIONE RISPETTO LIMITI UE AIUTI DI STATO COVID-19</p> | <p>Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato dell’emergenza COVID-19, da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti che ricadono nel c.d. “regime ombrello” di cui all’art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.</p> |
| <p align="center">ROTTAMAZIONE-TER/ SALDO E STRALCIO PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-TER”</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Versamento delle rate scadute nel 2022 con riferimento a: • definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”); • definizione (c.d. “stralcio e saldo”) prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali/Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. <p>Ai fini dell’effettuazione del versamento trova applicazione la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 5.12.2022.</p> |
| <p align="center">INDENNITÀ €200/€350 COMMERCianti/ARTIGIANI/PROFESSIONISTI</p> | <p>Presentazione all’INPS/Cassa previdenziale della domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum di € 200/€ 350 a favore di commercianti/artigiani iscritti all’INPS, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000/€ 20.000.</p> |

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

| | |
|--|--|
| <p>La riforma del lavoro sportivo in Gazzetta Ufficiale</p> <p>D.Lgs n. 163 del 5 ottobre 2022 (G.U. n. 256 del 2 novembre 2022)</p> | <p>È stato pubblicato il decreto con le misure integrative e correttive del D.Lgs n. 36/2021, recante il riordino e la riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo. Il decreto entra in vigore il 17 novembre 2022, tuttavia le disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo si applicheranno dal 1° gennaio 2023.</p> |
| <p>Riduzione contributiva in edilizia anno 2022: le istruzioni operative</p> <p>Circolare INPS n. 123 del 28 ottobre 2022</p> | <p>Per l'anno 2022 è stata confermata la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, nella misura dell'11,50%. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023. I datori di lavoro possono inviare le domande fino al 15 febbraio 2023.</p> |
| <p>Mancata formazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti di CIGS</p> <p>Decreto Ministero del Lavoro 2 agosto 2022 (G.U. n. 253 del 28 ottobre 2022)</p> | <p>Con apposito decreto il Ministero del Lavoro detta i criteri e le modalità per l'accertamento sanzionatorio in relazione alla mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazioni salariali straordinarie.</p> |
| <p>TUR innalzato al 2,00%</p> <p>Circolare INPS n. 124 del 28 ottobre 2022 Circolare INAIL n. 41 del 28 ottobre 2022</p> | <p>A seguito dell'aumento del TUR (pari ora al 2,00%) deliberato dalla Banca Centrale Europea con decorrenza 2 novembre 2022, l'INPS e l'INAIL sono intervenuti per comunicare, rispettivamente, le variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali; • del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili. |
| <p>Ulteriori indicazioni sui congedi</p> <p>Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022</p> | <p>L'INPS fornisce indicazioni operative relativamente al congedo di paternità obbligatorio e ai congedi parentali, revisionati profondamente, nonché regola la nuova maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome. L'Istituto precisa, inoltre, che, con successivi messaggi, saranno fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.</p> |
| <p>Lavoro agile: termine comunicazioni ordinarie al 1° dicembre 2022</p> <p>Nota Ministero del Lavoro del 25 ottobre 2022</p> | <p>Il Ministero del Lavoro ha reso noto il differimento dal 1° novembre al 1° dicembre 2022 per la trasmissione delle comunicazioni di lavoro agile in forma ordinaria. Lo slittamento non si riferisce, invece, alle comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2022 con la procedura semplificata, utilizzabile nel caso in cui non sia stato stipulato l'accordo individuale e la prestazione in regime di smart working sia resa non oltre la fine del 2022.</p> |

COMMENTI

L'art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, **limitatamente al periodo d'imposta 2022**, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche, non concorrono** a formare il **reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di euro 600**.

In caso di **superamento** del predetto limite, **il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle utenze domestiche **concorrono alla formazione del reddito imponibile**, compresa dunque la quota inferiore ad euro 600.

BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 600, rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell'esenzione fino a euro 600, si tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative ad **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti**, sulla base di un titolo idoneo, **dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari**. Sono, inoltre, **ricomprese le utenze** per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio ma ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) **e quelle** per le quali, pur essendo le utenze **intestate al proprietario dell'immobile (locatore)**, nel contratto di locazione è prevista espressamente una **forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario)**.

A supporto dell'erogazione delle somme in oggetto, **il datore di lavoro deve:**

- **acquisire e conservare la documentazione** che giustifica la **spesa sostenuta per le utenze** nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali ovvero
- **acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, **il datore di lavoro è tenuto** ad acquisire anche una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri.

La **giustificazione di spesa** può essere rappresentata anche da più fatture ed è **valida anche se** la stessa è **intestata a una persona diversa dal lavoratore** dipendente, **purché** sia **intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR** o, in caso di riaddebito analitico, **al locatore**.

SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di NOVEMBRE 2022

mercoledì 16 novembre 2022

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **ottobre 2022**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2022**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2022**. *Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni"*.

Contributi INPS Gestione ex-INPGI mensili

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2022**. *Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni"*.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **ottobre 2022** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Quarta rata premi INAIL

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della IV rata dei premi INAIL.

Versamenti sospesi COVID-19

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 23^a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del DL n. 104/2020.

Adempimenti e versamenti INPS sospesi

Ultimo giorno utile per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Versamenti sospesi attività di allevamento avicunicolo o suinicolo

Versamento delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF e dell'IVA, concernenti i termini aventi scadenza tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022 prorogati al 31 luglio 2022, sospesi ai sensi della Legge n. 15/2022 di conversione del DL n. 228/2021 (art. 3, comma 6-quater) a favore dei soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo. I versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**ottobre 2022**).

mercoledì 30 novembre 2022

Trattenuta II o unica rata IRPEF

I sostituti d'imposta effettuano le operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto IRPEF per l'anno in corso.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **ottobre 2022**. *Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **ottobre 2022**, a favore dei lavoratori dello spettacolo. *Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **ottobre 2022**.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2022**.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

Versamenti INPS sospesi e premi INAIL

Versamento della 9ª rata dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell'art. 3-quater del DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021, quale misura urgente a parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi andranno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **ottobre 2022**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022

Martedì 1: Festività di Ognissanti

Venerdì 4: Festività civile

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

PRIVACY

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

Circolare informativa rivolta agli associati